



COMUNE DI VASANELLO

Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL “CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI”

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2016

art. 1

Consiglio delle Bambine e dei Bambini del Comune di Vasanello

Nell'ambito delle attività previste dal comune di Vasanello si formalizza la costituzione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini, nel rispetto dello Statuto Comunale ispirandosi all'art.12 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, è entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 (1989) che sancisce il diritto dei bambini e degli adolescenti ad esprimere la propria opinione.

art. 2

Funzioni

Il Consiglio Municipale delle Bambine e dei Bambini è un organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini autonomamente istituito dal comune di Vasanello, d'intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

L'organizzazione e le modalità di elezione del Consiglio delle bambine e dei bambini sono disciplinate dal presente Regolamento.

L'ordine del giorno del Consiglio delle bambine e dei bambini può essere proposto da ogni singolo membro del Consiglio stesso che lo comunicherà, con congruo anticipo, al coordinatore.

Il Consiglio Municipale delle Bambine e dei Bambini svolge, in particolare, le seguenti funzioni :

- a) promuove la partecipazione dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini in ambito locale;
- d) elabora progetti;
- e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini presenti nel territorio.

art. 3

Competenze

1. Il Consiglio dei bambini ha funzioni propositive e consultive, da esprimere tramite pareri non vincolanti nei confronti del Consiglio e della Giunta Municipale o richieste di informazione agli organi ed uffici municipali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Municipio, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.

2. In particolare il Consiglio dei bambini può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere

interrogazioni in merito a:

- pubblica istruzione e servizi scolastici;
- tempo libero, sport e spettacolo;
- sicurezza stradale e circolazione;
- politica ambientale e urbanistica;
- iniziative culturali e sociali;
- solidarietà e assistenza;
- rapporti con l'associazionismo.

3. Il Consiglio dei bambini può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza municipale in relazione a tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza.

art. 4

Decisioni

1. Le decisioni prese dal Consiglio delle bambine e dei bambini sotto forma di proposte e di pareri, saranno verbalizzate dagli operatori.

2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art. 5

Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Municipale

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini potrà richiedere al Presidente del Consiglio Municipale di porre all'ordine del giorno del Consiglio un preciso argomento per la relativa discussione.

2. Il Presidente del Consiglio Municipale provvede, di norma, alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al Consiglio Municipale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

art. 6

Convocazione e pubblicità delle sedute

1. Ai lavori del Consiglio dei Bambini sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta e delle decisioni assunte sul sito internet del Municipio e, sugli Organi di Informazione Istituzionali.

2. Le sedute si terranno in un idoneo locale che sarà anche sede del laboratorio del consiglio messo a disposizione dal comune.

3. Il Consiglio dei Bambini si riunisce, di norma, due volte al mese.

Le sedute del Consiglio delle bambine e dei bambini avranno luogo da ottobre a maggio di ciascun anno.

4. I Consiglieri sono convocati per iscritto dai coordinatori, individuati dalla scuole interessate, almeno cinque giorni prima della seduta.

art. 7

Nomina, composizione e durata

1. La nomina dei bambini Consiglieri avviene attraverso sorteggio nel rispetto dell'autonomia scolastica e riguarda i bambini delle IV e V elementari, compresi i bambini stranieri, rom o d.a.

2. I bambini Consiglieri devono essere, di norma, venti metà bambine e metà bambini.

3. L'incarico di ogni bambino Consigliere ha durata annuale. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un Consigliere rinuncerà alla carica, la scuola provvederà all'individuazione del nuovo Consigliere.

art. 8

Ruolo delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche operano, precipuamente, attraverso gli insegnanti referenti del Progetto Consiglio delle Bambine e dei Bambini e permangono responsabili degli aspetti educativi del progetto stesso e della custodia dei minori durante le attività svolte all'interno dei locali deputati.

Durante tali eventi i bambini permangono sotto l'esclusiva responsabilità dell'istituto scolastico.

art. 9

Insegnanti referenti

Gli insegnanti referenti del Progetto Consiglio delle Bambine e dei Bambini saranno uno o due e parteciperanno ad un gruppo di lavoro, che tratterà tematiche a carattere metodologico-didattico e approfondirà le iniziative e le proposte dei bambini emerse nel corso dell'anno consiliare.

art. 10

Rapporti con il Municipio

L'Amministrazione municipale:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del Consiglio Municipale con il Consiglio delle bambine e dei bambini;
- b) richiede al Consiglio delle bambine e dei bambini pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
- c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza uno stanziamento, anche di minima entità, per le attività del Consiglio delle bambine e dei bambini.

art.11

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui al D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni statuarie e regolamentari del Comune di Vasanello.